



Dott. Simone Ghinassi

Repertorio n. 54877 Raccolta n. 23521
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, quinto
comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore quindici e minuti trenta.

In Firenze, nel mio studio, piazza d'Azeglio 20.

26 giugno 2023

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

Bertocci Paolo, nato a Firenze il 3 luglio 1970 ed ivi residente in via Barbera 35, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della associazione:

"Associazione Gli Amici Di Lapo Onlus", con sede in Impruneta, piazza Accursio da Bagnolo 9/11 (C.F. 94139560489).

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della predetta associazione convocata in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: approvazione del nuovo statuto associativo adeguato al Dlgs. 117/2017.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea il comparente secondo quanto stabilito dallo statuto sociale, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato agli aventi diritto in data 15 giugno 2023;
- che sono presenti in proprio o per deleghe conservate in atti sociali quindici associati su diciotto aventi diritto di voto come risulta da foglio di presenze che si allega sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;
- che del Consiglio di amministrazione sono presenti esso comparente, Presidente, nonché il signor Paolo Ballerini, Tesoriere; assente giustificato il Vicepresidente Gaia Montera;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto. Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno approvare un nuovo testo di statuto sociale al fine di assumere la qualifica di APS, adeguandolo nel contempo alle disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, illustrando all'assemblea il contenuto del nuovo testo di cui di propone l'adozione.

Registrato a Firenze

il 29/06/2023

Numero 24602

Serie 1T

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal Presidente, composto di ventuno articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa vidimazione a norma di legge e lettura datane da me Notaio al comparente in assemblea;

- di conferire al Presidente pieni poteri per inserire nello statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che, anche in modo non formale, venissero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nel registro del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore sedici e minuti quaranta.

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su tre pagine intere e parte della successiva fino alle firme di un foglio, del quale ho dato lettura al comparente che dichiarato conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Paolo Bertocci

F.to Simone Ghinassi Notaio



Associazione Gli Amici di Lapo Onlus
P.zza Accursio da Bagnolo n.9/11
50023 Impruneta (FI)
Cod.Fisc. 94139560489
www.gliamicidilapo.org
email: associazione@gliamicidilapo.org

tel. 392.9649882 – 339.6903755

Rep. n° 54877
Racc n° 23521
Allegato Aⁿ

Libro Soci ASSOCIAZIONE GLI AMICI DI LAPO ONLUS

Presenze dal Notaio Ghinassi il 26/06/2023

Nominativo	Codice fiscale	Carica	P = Presente / D = Delega / A = Assente giustificato
Paolo Bertocci	BRTPLA70L03D612Y	Presidente e legale rappresentante, socio fondatore	P
Paolo Ballerini	BLLPLA44R29D612Y	Tesoriere, socio fondatore	P
Fernanda Falcini	FLCFNN38H61E463B	Presidente Comitato Scientifico, Socio fondatore	A
Gaia Montera	MNTGAI73H68D612Q9	Socio fondatore	D
Primo Quadalti	QDLPRM59T17E202M	Socio fondatore	D
Francesca Ballerini	BLLFNC70P70D612Q	Socio fondatore	D
Cristina Billi	BLLCST43D45D612E	Socio	P
Roberta Bertocci	BRTRRT60H47E715H	Socio fondatore	D
Lucia Ballerini	BLLLCU73B52D612B	Socio fondatore	D
Francesco Bianchi	BNCFNC70A26D612A	Socio fondatore	A
Pietro Massimo Spagli	SPGPRM59L24H501E	Socio fondatore	D
Monica Bertocci	BRTMNC62E45E715N	Socio	D
Martino Bertocci	BRTMTN03S12D612M	Socio	D
Marta Spagli	SPGMRT03P45D612Z	Socio	A
Francesco Folini	FLNFNC93A19D612M	Socio	D
Marco Folini	FLNMRC58T06D612K	Socio	D
Ren Manfredi	MNFRNE94R05Z114K	Socio	D
Maria Elena Spagli	SPGMLN93T71D612K	Socio	D

Presenti: 3
Deleganti: 12
Assenti: 3

	STATUTO	
	"Associazione Gli Amici di Lapo APS"	
	ART. 1	
	(Denominazione, sede e durata)	
	E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato	
	"Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una	
	associazione avente la seguente denominazione:	
	"Associazione Gli Amici di Lapo APS", da ora in avanti	
	denominata "associazione", con sede legale nel Comune di	
	Firenze, indirizzo viale Matteotti 25 e con durata	
	illimitata. l'indirizzo può variare nell'ambito del predetto	
	Comune secondo il deliberato del Consiglio in carica.	
	ART. 2	
	(Scopo, finalità e attività)	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento in favore dei propri associati, di loro	
	familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di	
	interesse generale, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle	
	persone aderenti agli enti associati:	
	- assistenza sociale e socio-sanitaria ai pazienti e alle	
	famiglie degli stessi ai quali è stata diagnosticata la	
	malattia di Kawasaki;	

	- promozione delle conoscenze sulla malattia di Kawasaki;	
	- collaborazione con le aziende sanitarie, ospedaliere,	
	IRCCS per il supporto all'acquisto di farmaci/macchinari	
	utilizzabili da pazienti affetti da malattia di Kawasaki;	
	- assistenza sanitaria sotto ogni forma ed in particolare, a	
	titolo esemplificativo, tramite cessione di beni e servizi	
	verso persone che hanno avuto la malattia di Kawasaki o alle	
	quali è stata diagnosticata una cardiopatia (congenita o	
	acquisita) anche nei paesi del terzo mondo;	
	- supporto per la prevenzione, diagnosi e cura della	
	malattia di Kawasaki e per malattie cardiovascolari in età	
	pediatrica;	
	- supporto in ogni forma alla ricerca scientifica diretta o	
	tramite Università, enti di ricerca, IRCCS ed altri enti, in	
	ambito e con le modalità prescritte dalla legge e dai	
	regolamenti nel campo della malattia di Kawasaki;	
	- erogazione di borse di studio a soggetti che	
	affronteranno, in ambito di pediatria, come tema principale	
	di tesi o ricerca la malattia di Kawasaki;	
	- organizzazione di attività ricreative e di socializzazione	
	anche tramite rappresentazioni teatrali, spettacoli ecc. per	
	promuovere e sovvenzionare le attività dell'associazione	
	anche tramite altre associazioni analoghe;	
	- supporto per il miglioramento dei servizi e degli	
	interventi sociali, sociosanitari e sanitari nel campo della	

	malattia di Kawasaki e di cardiopatie in età pediatrica.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura	
	in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il	
	diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota	
	associativa.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di	
	interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale . La loro individuazione sarà	
	successivamente operata da parte dell'Organo di	
	amministrazione.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, -	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	ART. 3	
	(Ammissione e numero degli associati)	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli	

	enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che	
	condividono le finalità della stessa e che partecipano alle	
	attività dell'associazione con la loro opera, con le loro	
	competenze e conoscenze.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare	
	all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà	
	contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e	
	indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi associativi.	
	L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di	
	amministrazione, nel libro degli associati.	
	L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta)	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda	
	di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60	

	(sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
	rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocati, in occasione della sua successiva convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto	
	ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo	
	criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti	
	o a termine.	
	ART. 4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
	stessi;	
	- esaminare i libri sociali;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	

	prendere visione dei bilanci e consultare i libri	
	associativi.	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti	
	interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche	
	indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti	
	dall'Assemblea.	
	ART. 5	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o	
	esclusione.	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del	
	presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e	
	nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca	
	danni materiali o morali di una certa gravità	
	all'associazione, può essere escluso dall'associazione	
	mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e	
	dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La	
	deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata	
	adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie	
	controdeduzioni.	

	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in	
	forma scritta la sua decisione all'Organo di	
	amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita	
	deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere	
	dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono	
	trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono	
	rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio	
	della stessa.	
	ART. 6	
	(Organi)	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);	
	- il comitato scientifico;	
	- il Presidente.	
	ART. 7	
	(Assemblea)	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono	
	iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.	

	L'Assemblea può essere svolta anche a mezzo di strumenti di	
	collaborazione online.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un	
	altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Ciascun associato può	
	rappresentare sino ad un massimo di tre associati.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante	
	comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora	
	di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno,	
	spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per	
	l'Assemblea all'indirizzo, eventualmente anche elettronico,	
	risultante dal libro degli associati.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne	
	ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo degli associati.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,	
	se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo	

	settore, e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento;	
	- delibera la trasformazione, fusione o scissione	
	dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	con la presenza di almeno la metà degli associati, in	
	proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero degli associati presenti, in proprio o per	
	delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle	
	deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	
	hanno voto.	
	Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la	
	presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	

	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	ART. 8	
	(Organo di amministrazione)	
	L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle	
	volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale	
	risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi	
	motivi, revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di	
	amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto	
	di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi	
	associativi.	
	In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo	
	organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale	
	Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al	
	raggiungimento delle soglie di legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli	
	associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività	

	associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di	
	proprietà dell'associazione o ad essa affidati.	
	L'Organo di amministrazione è formato da un numero di	
	componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per	
	la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le	
	persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti	
	associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo	
	alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando	
	è presente la maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte	
	a maggioranza dei presenti.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono	
	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico	
	nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza .	
	ART. 9	
	(Presidente)	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di	
	terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	

	Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri	
	componenti a maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di	
	amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per	
	dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi	
	motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei	
	presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo	
	di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la	
	nomina del nuovo Presidente.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di	
	amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla	
	base delle direttive di tali organi, riferendo a	
	quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni .	
	ART. 10	
	(Organo di controllo)	
	L'Organo di controllo, anche monocratico , è nominato al	
	ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica	
	l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le	
	categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice	
	civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	

	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può	
	esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.	
	1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso	
	l'Organo di controllo è costituito da revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo	
	esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	ART. 11	
	(Comitato scientifico)	
	Il comitato scientifico viene eletto dal consiglio direttivo	

	e dura in carica quattro anni; è rieleggibile. Il comitato	
	scientifico ha la funzione di supportare gli organi	
	dell'Associazione nella scelta degli indirizzi scientifici	
	da perseguire nell'attività dell'Associazione stessa. Il	
	comitato scientifico viene convocato dal Presidente o su	
	richiesta di almeno un quinto dei soci tramite forma	
	scritta, anche via email.	
	Il Presidente del comitato scientifico viene eletto dal	
	consiglio direttivo e dura in carica quattro anni. E'	
	rieleggibile. Il Presidente del comitato scientifico convoca	
	e presiede il comitato scientifico. Il vicepresidente del	
	comitato scientifico viene eletto dal consiglio direttivo e	
	dura in carica quattro anni. E' rieleggibile e sostituisce	
	il presidente del comitato scientifico in ogni sua	
	attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito	
	all'esercizio delle proprie funzioni.	
	ART. 12	
	(Revisione legale dei conti)	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile	
	e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge ,	
	l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o	
	una Società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro.	
	ART. 13	
	(Patrimonio)	

	Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque	
	denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ART. 14	
	(Divieto di distribuzione degli utili)	
	Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il	
	divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai	
	propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso	
	di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	ART. 15	
	(Risorse economiche)	
	L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie	
	al suo funzionamento e allo svolgimento della propria	
	attività, da fonti diverse, quali: quote associative,	
	contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti	
	testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di	
	raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di	
	interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo	
	settore .	
	ART. 16	

	(Bilancio di esercizio)	
	L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio	
	annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene	
	approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato	
	presso il Registro unico nazionale del terzo settore .	
	L'Organo di amministrazione documenta il carattere	
	secondario e strumentale delle attività diverse di cui	
	all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione	
	o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	ART. 17	
	(Libri)	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di	
	amministrazione;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di	
	amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	

	di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli	
	eventuali altri organi associativi, tenuti a cura	
	dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	
	associativi concordando la data con un preavviso di almeno	
	15 giorni solari.	
	ART. 18	
	(Volontari)	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in	
	favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione:	
	sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
	nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto	

	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	ART. 19	
	(Lavoratori)	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di	
	interesse generale e al perseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei	
	volontari o al 5% del numero degli associati.	
	ART. 20	
	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio	
	residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio	
	regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da	
	quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta	
	dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore , o a fini di	
	utilità sociale, nelle more della piena operatività del	
	suddetto Ufficio.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori	

[illegible]

	Per quanto non è espressamente previsto dal presente	
	Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle	
	deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto	
	previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117	
	(Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in	
	quanto compatibile, dal Codice civile.	

Certifico io sottoscritto, dott. Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Ruolo del distretto notarile di Firenze Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale a mio rogito, munito di allegati, firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Firenze, li 29 giugno 2023

nel mio studio in piazza D'Azeglio n. 20.

File firmato digitalmente dal Notaio Simone Ghinassi